

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMBROSINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	5
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo straordinario di lire 7.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero. (72)	5
PRESIDENTE	5, 6
MONTINI, <i>Relatore</i>	6
CASTELLI AVOLIO	6
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme integrative del decreto-legge luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppressione del Corpo di polizia dell'Africa Italiana. (179)	6
PRESIDENTE	6, 7
CLERICI, <i>Relatore</i>	7
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	8

La seduta comincia alle 15.45.

Sono presenti:

Ambrosini, Benvenuti, Berti Giuseppe fu Angelo, Cappi, Castelli Avolio, Chiostergi, Clerici, Donati, Galati, Guidi Cingolani Angela Maria, Jervolino De Unterrichter Maria, La Malfa, Menotti, Montini, Nenni Pietro, Nitti, Scotti Francesco, Tosi e Troisi.

È presente inoltre, in sostituzione di Giachero, Cremaschi Carlo.

Intervengono i Sottosegretari di Stato: per gli affari esteri, Brusasca; e per il tesoro, Cifaldi.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alliata, Bettiol Giuseppe, Dugoni, Russo Perez e Treves.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 7 milioni a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 7.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Avverto che per la discussione di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Come la Commissione ricorderà, nella precedente seduta fu approvata una proposta di sospensiva formulata, a nome della Sottocommissione finanze e tesoro, dall'onorevole

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

Castelli Avolio, in base alla quale la discussione di questo disegno di legge fu rinviata per dar tempo al Governo di precisare in qual modo intendesse adeguarsi al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in base al quale ogni legge diversa da quelle di approvazione dei bilanci che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Invito il relatore a precisare se è stato provveduto in proposito.

MONTINI, *Relatore*. Per il merito del disegno di legge, mi richiamo alla relazione fatta nella precedente seduta, nella quale conclusi proponendo l'approvazione del provvedimento.

Ricordo ancora una volta che il contributo straordinario di cui al disegno di legge sarà esclusivamente destinato a sanare almeno una parte del *deficit* dell'Istituto, le cui spese si contengono quasi esclusivamente nelle retribuzioni del personale, che alla fine del 1943 comprendeva 167 unità ed oggi è ridotto a 42. La corresponsione è al limite inferiore degli stipendi statali e non potrebbe in alcun modo essere ridotta.

Comunque per sistemare o per liquidare la posizione finanziaria dell'Istituto saranno necessari ulteriori provvedimenti: e cioè uno relativamente al periodo dal luglio a dicembre 1948, già presentato alla Camera ma ancora in corso di stampa, e uno per il periodo successivo dal gennaio 1949 fino al momento dell'effettiva sistemazione che è attualmente allo studio presso il Ministero del tesoro.

Il presente disegno di legge avrebbe già dovuto essere approvato dalla Commissione, ma esso rimase in sospenso per la necessità di assicurare, ai termini dell'articolo 81 della Costituzione, la partita di entrate per far fronte al contributo proposto. Attualmente gli stanziamenti della somma necessaria agli effetti del predetto articolo 81 sono avvenuti col primo provvedimento di variazione allo stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1948-49, legge 3 febbraio 1949, n. 31, provvedimento che assicura la contropartita dei 7 milioni sopraindicati.

Non mi resta pertanto che confermare la precedente proposta di approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. La Sottocommissione finanze e tesoro ha qualche rilievo da fare?

CASTELLI AVOLIO. Dopo i chiarimenti testè forniti dal relatore, il problema dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione può dirsi superato, dal punto di vista sostanziale; da quello formale, sarebbe opportuno

inserire un articolo che indicasse la fonte del contributo, poiché l'articolo 81 della Costituzione dice che le leggi che prevedono un aumento di spesa oltre il bilancio devono espressamente indicare la fonte.

MONTINI, *Relatore*. D'accordo. Presenterò subito l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale che era stata aperta nella precedente seduta.

Passiamo agli articoli. Il primo è del seguente tenore:

« È autorizzato un contributo straordinario di lire 7.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-49 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che il relatore onorevole Montini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, da inserire dopo il primo:

« In adempimento al disposto di cui all'articolo 81 della Costituzione, il contributo di cui all'articolo precedente è prelevato dalla maggiore entrata di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1948-30 giugno 1949 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge, che diverrà articolo 3:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppressione del Corpo di polizia dell'Africa Italiana (179)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

ziale 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppressione del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Il provvedimento è già stato approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

Invito il relatore onorevole Clerici a riferire alla Commissione.

CLERICI, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato provocato da un parere a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato per regolare la posizione di un centinaio di agenti (sottufficiali e guardie) del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, i quali sono venuti a trovarsi in una curiosa situazione. Essi infatti acquisirono nel periodo di tempo fra il 25 luglio 1943 e il 4 giugno 1944 il diritto alla promozione al grado superiore a norma del regolamento generale del Corpo. Non si poté però, per ragioni pratiche, dare subito corso alle promozioni. Sopraggiunto l'8 settembre, il comando generale del Corpo, non riconoscendo la legalità del Governo poco dopo costituitosi in Roma, ritenne più opportuno di rinviare il perfezionamento degli avanzamenti pur autorizzando gli interessati, per andare incontro alla loro legittima aspettativa e per sopperire ad immediate esigenze di servizio, a rivestire il nuovo grado.

Venne poi soppresso, con decreto del 15 febbraio 1945, il Corpo di polizia dell'Africa Italiana, ma il Corpo stesso era già venuto praticamente a cessare dal suo funzionamento fin dal 4 giugno 1944. Col citato decreto il personale del Corpo fu trasferito nei ruoli dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

La posizione di una parte del personale rimase di conseguenza in uno stato di fatto non regolarizzato: promozioni comunicate agli interessati, rivestimento da parte di costoro del grado superiore, ma senza poter ottenere l'inquadramento nel nuovo ruolo con il grado ricoperto solo di fatto.

Il Consiglio di Stato, interpellato sull'argomento, ha riconosciuto la necessità di legalizzare lo stato di fatto di questi ex appartenenti al Corpo di polizia dell'Africa Italiana mediante l'emanazione di un provvedimento legislativo.

In applicazione di questo parere è stato appunto presentato il disegno di legge in esame, che propongo alla Commissione di approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che,

non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministro dell'Africa Italiana è autorizzato ad approvare i quadri di avanzamento degli agenti nazionali del soppresso Corpo di Polizia dell'Africa Italiana giudicati idonei all'avanzamento stesso dalle competenti Commissioni nel periodo dal 25 luglio 1943 al 4 giugno 1944 ed a conferire, con propri decreti, le relative promozioni.

Nel caso che le promozioni riguardino sottufficiali e agenti del detto Corpo trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, i singoli decreti saranno emanati di concerto col Ministro dell'interno.

Il conferimento delle singole promozioni è condizionato all'accertata esistenza delle corrispondenti vacanze nel ruolo degli agenti di polizia prescritte dall'articolo 158, in relazione agli articoli 107 e 108, del Regolamento generale del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, riferite al periodo indicato 25 luglio 1943 - 4 giugno 1944.

(È approvato).

ART. 2.

In deroga al disposto dell'articolo 157 del citato Regolamento generale del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, le promozioni di cui all'articolo precedente avranno decorrenza retroattiva dalla data dei singoli quadri di avanzamento, ma in ogni caso non anteriore a quella in cui si verificarono le corrispondenti vacanze nel grado superiore.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge oggi approvati, avvertendo che gli onorevoli depu-

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

tati della Sottocommissione di finanza e tesoro voteranno soltanto sul primo di essi.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 7.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (72):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	14
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppressione del Corpo di polizia dell'Africa Italiana » (179):

Presenti e votanti	14
Maggioranza	8
Voti favorevoli	11
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 16.25.